DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1975

che autorizza l'Irlanda ad adottare misure di salvaguardia per le calzature con tomaia di cuoio naturale (voce 64.02 A della tariffa doganale comune), ai sensi dell'articolo 135 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(75/478/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, in particolare l'articolo 135,

vista la domanda dell'Irlanda del 24 giugno 1975,

considerando che, nel corso degli ultimi anni, la produzione, le importazioni e le esportazioni di calzature hanno subìto l'evoluzione che risulta dalla tabella seguente:

Voce 64.02 A (in migliaia di paia)

Anno	Produzione	Totale importazioni	Importazioni dai paesi terzi	Importazioni dal Regno Unito	Importazioni da altri Stati membri	Totale esportazioni
1969	7 772	(282)	(14)	(188)	(80)	(1 776)
1970	6 982	(587)	(40)	(441)	(106)	(1 602)
1971	6 472	(1 089)	(48)	(798)	(243)	(1 970)
1972	6 602	(1 410)	— (1)	—	—	—
1973	6 115	1 775	139	1 532	104	(2 503)
1974	5 890	2 126	137	1 769	220	2 934
1975 (gennaio-marzo)	1 318	570	35	445	90	(633)

(1) Statistiche non disponibili.
( ) Stima.
Fonte: statistiche irlandesi.

considerando che, stando alla domanda irlandese, la situazione si è particolarmente deteriorata nei primi mesi del 1975; che la situazione occupazionale sta diventando estremamente preoccupante; che in effetti, sui 5 000 lavoratori occupati in tale settore nel 1973, circa 1 000 sono stati licenziati mentre il 30 % dei rimanenti lavorano a tempo parziale;

considerando che, a partire dal 1969, la produzione non ha cessato di diminuire, mentre le importazioni sono in costante aumento; che, come mostra la tabella che precede, dette importazioni provengono essenzialmente dal Regno Unito, e ciò a causa del livello di disarmo tariffario raggiunto tra i due paesi nel quadro dell'accordo di libero scambio; che le esportazioni totali, le quali nel periodo considerato aumentavano piuttosto regolarmente, hanno subìto un calo nei primi mesi del 1975 a causa della contrazione della domanda esterna;

considerando che le difficoltà del settore in questione sembrano da ascrivere essenzialmente ad una struttura industriale inadeguata alla concorrenza internazionale e in particolare a quella con i paesi altamente industrializzati, verso i quali l'Irlanda è stata ed è tenuta a smantellare la propria protezione tariffaria e quantitativa; che effettivamente l'in-

dustria in questione appare caratterizzata da una dispersione in numerose unità di piccole dimensioni, talvolta insufficientemente attrezzate, la cui gamma produttiva è troppo vasta per un mercato interno molto limitato, e sorte inizialmente col favore di una protezione tariffaria e quantitativa molto elevata; che a detti fattori si è aggiunta la recessione economica, la quale ha comportato non solo la riduzione della domanda interna, ma altresì la contrazione degli sbocchi esterni tradizionali dell'industria irlandese;

considerando che, per sviluppare la domanda interna, colpita dalla recessione economica generale, il governo irlandese ha recentemente rinunciato a riscuotere l'imposta sul valore aggiunto sulle calzature; che tale provvedimento non è sufficiente per fronteggiare le suddette difficoltà;

considerando che, con decisione 75/202/CEE della Commissione del 13 marzo 1975, sono state instaurate misure di controllo a posteriori delle importazioni nella Comunità di calzature provenienti da paesi terzi; che in seguito ai suggerimenti della Commissione, il governo irlandese ha instaurato, il 12 giugno 1975, una sorveglianza nazionale sulle importazioni di calzature della voce 64.02 A, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1439/74 del Consiglio; che i dati che potranno in tal modo essere raccolti saranno particolarmente utili per seguire l'evoluzione del settore in questione;

considerando che l'Irlanda dispone dei requisiti necessari, in particolare materia prima e manodopera qualificata, per conservare ed incrementare l'industria delle calzature, e particolarmente di quelle di cuoio naturale; che, così stando le cose, la Commissione è disposta a riesaminare la situazione in stretta collaborazione con il governo irlandese; che detto riesame dovrebbe effettuarsi alla luce di un piano di riorganizzazione dell'industria irlandese che le sarà sottoposto dalle autorità irlandesi entro il 1° ottobre 1975; che nel quadro di detto riesame la Commissione non mancherà di considerare tutti i mezzi a sua disposizione, in particolare sul piano sociale e regionale, per contribuire alla riorganizzazione dell'industria calzaturiera irlandese;

considerando, tuttavia, che i fattori suesposti minacciano di determinare un inasprimento delle difficoltà, già gravi e verosimilmente destinate a persistere, che caratterizzano l'attività del settore in questione;

considerando che, in attesa che il riesame summenzionato venga effettuato, è fin d'ora necessario autorizzare l'Irlanda a riscuotere, a titolo conservativo, un dazio del 10 % sulle calzature di cuoio originarie e provenienti dal Regno Unito ai sensi delle disposizioni dell'accordo che istituisce una zona di libero scambio tra il Regno Unito e l'Irlanda; che tale autorizzazione deve essere limitata al periodo durante il quale sarà elaborato ed esaminato il piano irlandese di riorganizzazione del settore, e cioè il periodo che scade il 31 dicembre 1975; che il dazio applicabile alle calzature originarie di paesi terzi e messe in libera pratica nel Regno Unito, ovvero importate da qualsiasi Stato membro, risulta dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 31 e 32 dell'atto di adesione, ed è cioé pari al 21,6 %,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Irlanda è autorizzata, fino al 31 dicembre 1975, ad applicare un dazio doganale del 10 % alle importazioni di calzature con tomaia di cuoio naturale della voce 64.02 A della tariffa doganale comune, originarie e provenienti dal Regno Unito.

2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, la nozione di origine, in conformità con l'articolo 48 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, è quella definita per il prodotto in questione dall'accordo che istituisce una zona di libero scambio tra l'Irlanda e il Regno Unito, firmato il 14 dicembre 1965, e dagli accordi connessi.

Articolo 2

1. L'Irlanda notifica immediatamente alla Commissione il provvedimento adottato in virtù dell'articolo 1.

2. L'Irlanda informa la Commissione dell'evoluzione della situazione del settore interessato, ed elabora e comunica alla Commissione entro il 1° ottobre 1975 un piano di riorganizzazione dell'industria calzaturiera.

Articolo 3

1. La Commissione riesaminerà la presente decisione entro il 1° novembre 1975.

2. A prescindere dal riesame di cui al comma precedente, la Commissione si riserva la facoltà di modificare o abrogare la presente decisione ove essa constati che le condizioni che l'hanno motivata sono mutate, o che gli effetti della decisione stessa hanno un carattere più restrittivo di quanto richieda il suo oggetto.

Articolo 4

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI